

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 29/2012: Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. C. 5178 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	129
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative</i>)	141
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	138
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-06800 Barbatto: Esenzione dall'ICI e dall'IMU di immobili di proprietà del Fondo immobili pubblici (FIP)	138
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	156
5-06801 Lo Monte e Zeller: Sussistenza dell'obbligo di indicazione separata in fattura del costo della manodopera ai fini della fruizione della detrazione del 36 per cento sulle ristrutturazioni edilizie	138
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	158
5-06802 Leo: Semplificazione dei rimborsi per crediti IVA	139
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	159
5-06803 Fluvi: Termine di decorrenza dei rimborsi IRPEF per la maggiore imposta trattenuta ai contribuenti titolari di trattamenti pensionistici complementari	139
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	160
5-06804 Fugatti: Modalità di pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica per i veicoli di potenza superiore a 185 chilowatt	140
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	162

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 maggio 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 11.05.

DL 29/2012: Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

C. 5178 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 maggio scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che sono state presentate 90 proposte emendative (*vedi allegato 1*) al decreto-legge in esame, alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.

In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ».

La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri ancor più si impone a seguito della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012 e della lettera del Presidente della Repubblica del 23 febbraio 2012.

Pertanto, non possono che applicarsi rigorosamente le suddette disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997. Con riferimento al provvedimento in esame, quindi, sono da considerarsi ammissibili solo gli emendamenti che intervengono sulle materie già oggetto del decreto-legge in esame o che siano strettamente connessi o consequenziali alle stesse.

Peraltro rileva, nel caso specifico, come, ai fini della valutazione di ammissibilità delle proposte emendative presentate, l'ambito di intervento del decreto – legge non possa evidentemente essere individuato con riferimento all'intero contenuto dei decreti – legge n. 1 del 2012 e n. 201 del 2011, richiamati dal titolo del provvedimento, ma alle specifiche materie oggetto del provvedimento in esame.

Alla luce delle predette considerazioni, sono dunque da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative, che non recano disposizioni strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge:

Comaroli 1.2, il quale introduce il concerto anche del Ministro dell'Ambiente per l'emanazione del decreto ministeriale,

previsto dall'articolo 16 del decreto – legge n. 1 del 2012, con il quale sono stabilite, nel quadro dello sviluppo delle risorse energetiche nazionali di idrocarburi, le modalità per individuare maggiori entrate e le modalità di destinazione di una quota di tali maggiori entrate per lo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita dei territori di insediamento degli impianti produttivi e dei territori limitrofi;

Comaroli 1.3, il quale reca una modifica al già citato articolo 16 del decreto – legge n. 1 del 2012, che non appare tuttavia riferibile;

Forcolin 1.4 e 1.5, nonché Montagnoli 1.6 e 1.7, i quali intervengono sul dettato dell'articolo 25 del decreto – legge n. 1 del 2012, in materia di disciplina dei servizi pubblici locali, rispettivamente per quanto riguarda la dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali e la disciplina degli affidamenti diretti;

Montagnoli 1.8, il quale interviene sulla disciplina del codice ambientale in materia di gestione dei rifiuti d'imballaggio;

Fugatti 1.9, relativamente alla disciplina dell'accesso agli incentivi statali per gli impianti solari fotovoltaici realizzati su terreni nella disponibilità del demanio militare;

Forcolin 1.26, il quale interviene sui termini di pagamento dei corrispettivi relativi a transazioni commerciali tra piccole e medie imprese ed aziende della grande distribuzione ed organizzata, prevedendo interessi di mora e sanzioni in caso di mancato rispetto di tali termini;

Forcolin 1.28 e 1.29, i quali prevedono, rispettivamente, che l'Osservatorio di cui al comma 1, lettera *b*), capoversi da 1-*bis* a 1-*ter*, possa anche formulare una raccomandazione all'European banking authority per rendere omogenei i criteri e le metodologie di ponderazione dei rischi degli attivi bancari, ovvero formulare una proposta al Comitato di Basilea per la riesaminare tempi e procedure di entrata

in vigore dell'Accordo di Basilea 3 in materia di requisiti patrimoniali delle banche;

Forcolin 1.70, il quale interviene sulla disciplina per la definizione dei tassi di interesse usurari;

Comaroli 1.71, il quale, novellando l'articolo 32 del decreto-legge n. 1 del 2012, interviene sulla disciplina della liquidazione dei danni determinati dalla circolazione stradale dei veicoli;

Fugatti 1.72, il quale sopprime l'articolo 34 del decreto-legge n. 1 del 2012, in materia di informazione ai clienti sulle tariffe e sulle condizioni contrattuali delle assicurazioni RC auto;

Comaroli 1.73, il quale, novellando l'articolo 39 del decreto-legge n. 1 del 2012, interviene sulla disciplina della vendita della stampa quotidiana e periodica;

Fugatti 1.74, il quale interviene sulla disciplina della cessione dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione, escludendo in particolare l'applicazione dell'azione revocatoria fallimentare;

Fugatti 1.84, il quale stabilisce che gli organi costituzionali applichino anche ai propri dipendenti le disposizioni in materia di limite massimo dei trattamenti economici riconosciuti dalle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011;

Montagnoli 1.85, il quale prevede la compensazione dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione con gli importi dovuti dal medesimo soggetto alla pubblica amministrazione stessa;

Brugger 1.86, 1.88 e 1.89, i quali, modificando l'articolo 36 del decreto-legge n. 201 del 2011, escludono l'applicazione del divieto, contenuto nel medesimo articolo 36, di rivestire contemporaneamente cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo di imprese o gruppi operanti nei mercati del credito assicurativi e finanziari e in imprese o gruppi d'impresa concorrenti, per le banche di credito cooperativo o per i gruppi che

operano nei mercati del credito, assicurativo e finanziario con finalità di supporto al settore di cui costituiscono espressione;

Fugatti 1.01, il quale prevede la promozione, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, di un protocollo d'intesa volto ad aumentare gli affidamenti di conto corrente per le piccole e medie imprese, sulla base dei crediti vantati verso la pubblica amministrazione; la disposizione stabilisce altresì la sospensione delle procedure di riscossione nei confronti delle PMI che vantino crediti nei confronti della PA.

Al fine di verificare la possibilità di apportare modifiche al testo del provvedimento, ritiene opportuno sospendere la seduta e convocare immediatamente una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

La seduta, sospesa alle 11.10, è ripresa alle 11.45.

Gianfranco CONTE, *presidente*, considerata l'esigenza di svolgere ulteriori approfondimenti in merito alle prospettive di eventuali modifiche al testo del decreto-legge, sospende ulteriormente la seduta fino alle 12.30.

La seduta, sospesa alle 11.50, è ripresa alle 12.30.

Gianfranco CONTE, *presidente*, alla luce delle risultanze degli incontri informali intervenuti tra i gruppi e il Governo, nonché in considerazione delle difficoltà a prevedere un'ulteriore lettura del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento, avverte che è emersa la complessiva indisponibilità a ripristinare il comma 2 dell'articolo 1, soppresso dal Senato, nonché ad apportare ulteriori modifiche al testo.

Maurizio FUGATTI (LNP), rilevata l'assenza del Sottosegretario, stigmatizza l'atteggiamento del Governo, osservando come

la difficoltà di modificare il provvedimento e di prevedere un'ulteriore lettura al Senato del decreto-legge sia da ricondurre, in realtà, esclusivamente all'indisponibilità, da parte dell'Esecutivo, a introdurre nel testo del provvedimento modifiche ulteriori rispetto al ripristino del comma 2 dell'articolo 1, dal momento che, evidentemente, tale specifico aspetto era l'unico a cui il Governo era realmente interessato.

Alberto FLUVI (PD) osserva come, indipendentemente dalle decisioni del Senato, l'indisponibilità a modificare il provvedimento era stata già manifestata, alla Camera, da alcuni gruppi, tra i quali quello del Partito Democratico.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ritiene inopportuno attardarsi in inutili processi alle intenzioni. Informa, quindi, che si passerà all'espressione del parere sulle proposte emendative presentate al decreto-legge.

Ivano STRIZZOLO (PD), *relatore*, ritiene opportuno attendere l'arrivo del Sottosegretario per l'espressione dei pareri sulle proposte emendative presentate.

Gianfranco CONTE, *presidente*, in assenza del rappresentante del Governo, il quale è attualmente impegnato presso la Commissione Bilancio, sospende la seduta per dieci minuti.

La seduta, sospesa alle 12.35, è ripresa alle 12.45.

Gianfranco CONTE, *presidente*, invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sulle proposte emendative presentate.

Ivano STRIZZOLO (PD), *relatore*, invita al ritiro di tutte le proposte emendative presentate, in quanto, sebbene alcune di esse appaiano meritevoli di considerazione, non ritiene sussista la possibilità di modificare ulteriormente il provvedimento.

Il Sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con l'invito al ritiro espresso dal relatore su tutte le proposte emendative presentate, rilevando come, sebbene alcune proposte siano oggettivamente interessanti, occorra realisticamente prendere atto di come non ci siano le condizioni per modificare il decreto-legge.

Maurizio FUGATTI (LNP) rileva l'ambiguità dell'atteggiamento del Governo, il quale invita a prendere atto dell'insussistenza delle condizioni per modificare il decreto-legge in esame soltanto dopo avere accertato l'indisponibilità della Commissione a ripristinare il comma 2 dell'articolo 1, soppresso dal Senato.

In proposito, ritiene che l'Esecutivo si sarebbe orientato diversamente, facendo in modo che si procedesse anche alla terza lettura del provvedimento, qualora fosse stato soddisfatto il suo interesse a reintrodurre nel testo la predetta disposizione, volta a temperare gli effetti, ai fini previdenziali, dell'applicazione dei tetti retributivi introdotti dall'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, mentre analogo interesse non ha dimostrato per temi ben più importanti e di rilevanza più generale, quale quello dei rapporti dei cittadini con le banche.

Osserva, quindi, come tale atteggiamento, a prescindere dall'incidenza – probabilmente, piuttosto contenuta – che tale norma avrà sulle pensioni dei titolari dei trattamenti retributivi ai quali si applica il tetto, non sia stato rispettoso del Parlamento.

Alberto FLUVI (PD) non condivide le considerazioni svolte dal deputato Fugatti, evidenziando come, al di là dell'indisponibilità, dalla Commissione liberamente manifestata, a reintrodurre nel testo del decreto-legge la disposizione soppressa dal Senato, come era stato richiesto dal Governo, quanto è avvenuto non pregiudica affatto la possibilità, per gli organi della Camera dei deputati, di modificare il decreto-legge.

Francesco BARBATO (IdV), rileva come i lavori della Commissione siano sostan-

zialmente sospesi da oltre un'ora e mezza a seguito dell'ipotesi, prospettata informalmente dal Governo, di ripristinare il comma 2 dell'articolo 1, soppresso dal Senato, il quale interveniva sul regime di determinazione dei trattamenti pensionistici, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 23-ter del decreto – legge n. 201 del 2011, in materia di limite alle retribuzioni riconosciute dalle pubbliche amministrazioni.

A tale proposito rileva come la proposta del Governo, peraltro caduta a seguito dell'indisponibilità ad intervenire ulteriormente in merito emersa in seno ai gruppi, intendesse salvaguardare le pensioni d'oro di alcuni alti burocrati dello Stato, dimostrando come, in realtà, in presenza di una precisa volontà politica in tal senso da parte della maggioranza, ci sarebbe la possibilità di apportare modifiche al provvedimento per individuare soluzioni ai veri problemi al Paese.

Ritiene, quindi, che l'intera vicenda risulti particolarmente mortificante per la Commissione e per il Parlamento, dimostrando per l'ennesima volta l'inadeguatezza a guidare il Paese del Governo, il quale si preoccupa delle pensioni dei grandi *manager* di Stato, mentre perde di vista le vere questioni che affliggono il Paese, che invece il gruppo dell'Italia dei Valori intende affrontare con le sue proposte emendative.

Illustrando, quindi, nel complesso gli emendamenti al provvedimento presentati dal suo gruppo, evidenzia come essi affrontino in primo luogo il problema della restrizione dell'erogazione del credito alle imprese ed alle famiglie, dando risposte a quegli imprenditori che, come dimostrano le cronache di questi mesi, sono spesso indotti al suicidio per la condizione drammatica in cui sono stati trascinati a causa della gravissima crisi economica e dell'atteggiamento arrogante e miope delle banche.

In tale contesto alcune proposte emendative intendono impegnare le banche ad utilizzare per l'erogazione di finanziamenti alle famiglie e alle imprese almeno una parte dei crediti agevolati che esse

hanno ottenuto dalla Banca centrale europea, stabilendo un limite massimo al tasso di interesse che gli istituti di credito possono richiedere. Ritiene infatti che occorra porre un freno allo scandaloso atteggiamento delle stesse banche, evidenziato da una sua personale indagine cui gli organi di informazione hanno dato ampio risalto, le quali esigono commissioni a tassi esorbitanti dai comuni cittadini mentre riservano trattamenti privilegiati ai politici ed al loro *entourage*. In tale contesto è necessario che la politica si riappropri del suo ruolo direttivo, procedendo in un'azione incisiva di riforma che tuteli gli interessi dei consumatori e che costringa le banche a svolgere correttamente la loro funzione

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che si passerà ora alla votazione delle proposte emendative.

La Commissione respinge l'emendamento Borghesi 1.1.

Maurizio FUGATTI (LNP) illustra il proprio emendamento 1.11, il quale sopprime la lettera *a*) del comma 1, che circoscrive il divieto di applicazione delle commissioni alle sole banche che abbiano violato le disposizioni attuative delle norme del TUB in materia di commissioni bancarie dettate dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Rileva infatti come tale previsione confermi l'atteggiamento del Governo, il quale intende evidentemente tutelare prioritariamente gli interessi degli istituti di credito, dopo aver tentato, con la previsione di cui al comma 2 dell'articolo 1, soppressa nel corso dell'esame al Senato, di difendere le pensioni dei grandi burocrati di Stato. Ritiene, invece, che sia necessario intervenire quanto prima con forza sui temi dell'erogazione del credito alle famiglie ed alle piccole e medie imprese, anche alla luce del sostanziale fallimento dei tavoli di confronto istituiti dal Governo su questa problematica.

Francesco BARBATO (IdV), illustrando il proprio emendamento 1.10, evidenzia

innanzitutto le gravi difficoltà finanziarie nelle quali si dibattono molte imprese italiane, soprattutto di piccole e medie dimensioni, dovute sia alla crisi economica in atto sia all'enorme ammontare dei crediti da esse vantati nei confronti dello Stato, per circa 16 miliardi di euro, nonché nei confronti delle regioni e degli enti locali, per circa 70 miliardi di euro. In tale contesto è evidente la necessità di intervenire sulle problematiche dell'erogazione del credito, che le banche stanno restringendo, nonché dei relativi costi sostenute dalle famiglie e dalle imprese.

A tale proposito evidenzia come l'articolo 27-*bis* del decreto-legge n. 1 del 2012 avesse escluso l'applicazione di commissioni sui contratti di concessione di credito, appunto per venire incontro alle esigenze dei soggetti più deboli, ma come il decreto-legge in esame compia un passo indietro su tale tematica, limitando il divieto di applicazione di predette commissioni ai soli casi in cui le banche non ottemperino alle disposizioni applicative in materia di commissioni adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Ritiene che tale scelta, compiuta dal Governo e dalla maggioranza che lo appoggia, debba considerarsi vergognosa, in quanto risponde agli interessi degli istituti di credito senza invece dimostrare alcuna attenzione ai reali problemi del Paese, testimoniati drammaticamente dai numerosi suicidi di imprenditori che non sono più in grado di far fronte alle esigenze di liquidità delle proprie imprese.

Auspica quindi che il relatore ed il Governo rivedano l'atteggiamento di chiusura espresso su tutte le proposte emendative presentate, accogliendo quegli emendamenti che intendono dare soluzione a tale difficilissima situazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Barbato 1.10 e Fugatti 1.11, nonché l'emendamento Fugatti 1.12.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) illustra il proprio emendamento 1.13, il

quale intende riformulare le disposizioni contenute nel decreto-legge relative all'Osservatorio sull'erogazione del credito. Rileva infatti come il decreto-legge n. 185 del 2008 avesse già previsto l'istituzione di osservatori regionali in materia, che avrebbero certamente potuto svolgere una funzione più efficace di quella del nuovo Osservatorio, in considerazione della loro maggior vicinanza alle reali esigenze del territorio e dei cittadini, e come, in tale contesto, la proposta emendativa intenda eliminare la struttura prevista dal decreto-legge, che appare sostanzialmente inutile e caratterizzata da elementi di eccessiva burocratizzazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Comaroli 1.13 e Fugatti 1.14.

Francesco BARBATO (IdV) illustra l'emendamento Messina 1.15, di cui è cofirmatario, il quale rafforza i poteri dell'Osservatorio istituito dal comma 1, lettera *d*), capoverso comma 1-*bis*, consentendogli di proporre le azioni ritenute idonee per il superamento delle situazioni di criticità nell'erogazione del credito da parte delle banche, dando in tal modo un ruolo effettivo a tale organismo e prevenendo un maggiore coinvolgimento del Parlamento in materia

Il Sottosegretario Gianfranco POLILLO suggerisce di trasformare in ordini del giorno gli emendamenti Messina 1.15 e Fugatti 1.18.

Ivano STRIZZOLO (PD), *relatore*, condivide il suggerimento del Sottosegretario.

Francesco BARBATO (IdV) accoglie l'invito a ritirare l'emendamento Messina 1.15, di cui è cofirmatario, ai fini della sua trasformazione in un ordine del giorno.

La Commissione respinge l'emendamento Messina 1.16.

Maurizio FUGATTI (LNP) illustra i suoi emendamenti 1.17 e 1.18, i quali preve-

dono che il Dossier sul credito predisposto dall'Osservatorio sia trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari, le quali esprimono un parere su di esso; alla luce dell'invito formulato dal Sottosegretario li ritira, ai fini della loro trasformazione in un ordine del giorno.

La Commissione respinge l'emendamento Comaroli 1.19.

Francesco BARBATO (IdV) ritira il proprio emendamento 1.20, riservandosi di trasformarlo in un ordine del giorno.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) illustra il proprio emendamento 1.21, il quale intende sopprimere il capoverso comma 1-*quinquies* della lettera *b*) del comma 1, ritenendo che la procedura prevista da tale disposizione, in base alla quale il Prefetto segnala all'Arbitro bancario finanziario le problematiche relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari, risulti eccessivamente burocratica e farraginoso, senza portare alcun reale vantaggio ai cittadini.

Gianfranco CONTE, *presidente*, con riferimento alle considerazioni espresse dal deputato Comaroli, evidenzia come, anche le vigenti disposizioni del Testo unico bancario prevedano che i ricorsi all'Arbitro bancario finanziario presuppongono la previa presentazione di un reclamo alla banca.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Comaroli 1.21, Fugatti 1.22 e 1.23, Montagnoli 1.24 e Comaroli 1.25.

Maurizio FUGATTI (LNP) illustra il proprio emendamento 1.27, il quale intende introdurre, accanto al *rating* di legalità delle imprese, un *rating* di liquidità per le banche, al fine di valutare quale sia la liquidità finanziaria di cui dispongono i singoli istituti di credito, a fronte dell'ammontare di credito erogato dagli stessi istituti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Fugatti 1.27, Forcolin 1.30 e 1.31.

Francesco BARBATO (IdV) illustra il proprio emendamento 1.32, il quale esclude l'applicazione di commissioni per gli sconfinamenti di durata inferiore a trenta giorni, affrontando una problematica nella quale si dibattono moltissime imprese italiane, le quali, a causa delle attuali difficoltà economiche, sono spesso costrette a ricorrere allo sconfinamento per brevi periodi. Invita quindi il relatore ed il Governo a rivedere il parere sull'emendamento, senza intestardirsi in una posizione che privilegia chiaramente solo gli interessi delle banche.

La Commissione respinge l'emendamento Barbato 1.32.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) illustra i propri emendamenti 1.33 e 1.34, i quali escludono dall'applicazione delle commissioni gli sconfinamenti effettuati da imprese individuali e persone fisiche titolari di partita IVA, dando in tal modo un segnale di vicinanza nei confronti di tali soggetti, le cui esigenze non sembrano invece interessare in alcun modo la maggioranza ed il Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Comaroli 1.33 e 1.34.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) illustra il proprio emendamento 1.35, il quale generalizza il divieto di applicare commissioni sugli sconfinamenti, in un'ottica di sostegno ai consumatori, sottolineando come, qualora la maggioranza ed il Governo mantenessero l'orientamento contrario sulla proposta emendativa, perderebbero l'ennesima occasione per dare un concreto sostegno alle famiglie.

La Commissione respinge l'emendamento Comaroli 1.35.

Maurizio FUGATTI (LNP) illustra gli emendamenti 1.36, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43 e 1.44, i quali innalzano, in misure differenti, il limite fino al quale si applica il divieto di commissioni sugli sconfinamenti.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Montagnoli 1.36 e Barbato 1.37, gli identici emendamenti Barbato 1.38, Montagnoli 1.39, Comaroli 1.40, nonché gli emendamenti Comaroli 1.41, Fugatti 1.42 e 1.43, nonché Montagnoli 1.44.

Francesco BARBATO (IdV) illustra l'emendamento Messina 1.45, il quale, analogamente ad altre proposte emendative a sua firma già respinte, estende il limite quantitativo e temporale entro il quale si applica il divieto di applicazione di commissioni sugli sconfinamenti, venendo in tal modo incontro alle esigenze di moltissime famiglie ed imprese, che spesso non riescono a far fronte alle loro esigenze finanziarie, dando modo a tali soggetti di disporre di più tempo per rientrare dagli sconfinamenti. Ritene quindi che la posizione contraria sulla proposta emendativa espressa dal Governo e dalla maggioranza sia del tutto irragionevole, e dimostri un atteggiamento di sudditanza nei confronti delle banche.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Messina 1.45 e 1.46, Montagnoli 1.47, Forcolin 1.48 e 1.49, nonché Montagnoli 1.50.

Angelo CERA (UdCpTP) con riferimento alle considerazioni da ultimo svolte dal deputato Barbato, reputa opportuno citare il caso, di cui è venuto a conoscenza, di uno studente universitario fuori sede che riceve una rimessa periodica da parte dei genitori, al quale la banca ha addebitato, per uno sconfinamento di 100 euro, protrattosi per circa sei mesi, commissioni pari a 380 euro.

Nel considerare intollerabili simili conseguenze, soprattutto ove si consideri che esse continuano a prodursi pur dopo l'eli-

minazione della commissione di massimo scoperto e di altri oneri analoghi posti a carico dei correntisti, ritiene che debba essere individuata una soluzione per impedire che siano colpiti in maniera così pesante gli interessi delle famiglie e dei soggetti più deboli.

Gianfranco CONTE, *presidente*, con riferimento alle considerazioni, condivisibili, del deputato Cera, rileva come le previsioni introdotte nel provvedimento dal Senato intendano anche affrontare tale problematica, pur riconoscendo che occorre probabilmente prevedere misure più incisive in merito. A tale proposito ritiene che la questione potrà essere ulteriormente affrontata dalla Commissione in occasione del prossimo esame dello schema di decreto legislativo recante ulteriori correttivi al decreto legislativo n. 141 del 2010, in materia di credito ai consumatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Montagnoli 1.51, 1.52 e 1.53, Forcolin 1.54 e 1.55, Montagnoli 1.56, Comaroli 1.57, Montagnoli 1.58 e Fugatti 1.59.

Maurizio FUGATTI (LNP) illustra il proprio emendamento 1.60, il quale prevede che le imprese le quali ottengano il più elevato *rating* di legalità godano di facilitazioni nell'erogazione del credito bancario.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Fugatti 1.60 e Forcolin 1.61.

Francesco BARBATO (IdV) illustra il proprio emendamento 1.62, il quale, riprendendo una proposta emendativa già presentata dal suo gruppo nel corso dell'esame del decreto-legge n. 1 del 2012, intende superare alcuni elementi problematici nell'attuazione delle norme, recate dal decreto-legge n. 201 del 2011, che prevedono l'istituzione di conti correnti di base.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ritiene che la questione affrontata dall'emendamento 1.62 sia già sostanzialmente risolta, il quanto il 28 aprile scorso è stata stipulata la convenzione per la definizione delle caratteristiche del conto corrente di base; ricorda, peraltro, che il decreto-legge n. 201 del 2011 prevedeva, nel caso di mancata stipula della predetta convenzione, poteri sostitutivi in capo al Ministro dell'Economia e delle finanze.

La Commissione respinge l'emendamento Barbato 1.62.

Francesco BARBATO (IdV) illustra i propri emendamenti 1.63, 1.64, 1.65 e 1.66, i quali vincolano le banche ad utilizzare una quota dei prestiti a tasso agevolato ricevuti dalla Banca centrale europea per erogare finanziamenti alle famiglie ed alle piccole e medie imprese, a tassi non superiori ad un determinato livello.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Barbato 1.63, 1.64, 1.65 e 1.66.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) illustra il proprio emendamento 1.67.

Il Sottosegretario Gianfranco POLILLO invita a trasformare l'emendamento Comaroli 1.67 in un ordine del giorno con il quale impegnare il Governo ad intervenire sulla Banca d'Italia in merito alle modalità di approvazione da parte dei clienti dei contratti di affidamento bancario e delle relative modifiche.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), accogliendo l'invito formulato dal Sottosegretario, ritira il proprio emendamento 1.67, ai fini della sua trasformazione in un ordine del giorno.

Si dichiara quindi disponibile a ritirare anche il proprio emendamento 1.68, laddove ci fosse la disponibilità del Governo ad accogliere un ordine del giorno in materia.

Gianfranco CONTE, *presidente*, con riferimento all'emendamento 1.68, rileva come sia stato istituito un tavolo di confronto tra l'ABI, Poste Italiane e gli istituti di pagamento, il quale dovrebbe concludersi entro il 30 giugno prossimo, per giungere alla riduzione delle commissioni a carico degli esercenti per i pagamenti effettuati mediante strumenti di pagamento elettronico, e come pertanto non sia opportuno intervenire in materia prima di conoscere gli esiti di tale tavolo. Rileva inoltre come l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia segnalato come l'imposizione di limiti massimi alle commissioni possa costituire una misura contraria all'instaurarsi di condizioni di concorrenza in tale mercato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Comaroli 1.68 e 1.69.

Maurizio FUGATTI (LNP) ritira il proprio emendamento 1.75.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Fugatti 1.76, Forcolin 1.77, Comaroli 1.78 e 1.79, Montagnoli 1.80 e Forcolin 1.81.

Maurizio FUGATTI (LNP) illustra i propri emendamenti 1.82 e 1.83, nonché l'emendamento Caparini 1.87 i quali, prendendo spunto dalla riduzione dei componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni operata dal comma 2-*bis* dell'articolo 1, propone una riduzione anche del trattamento economico del Presidente, dei commissari, del Segretario generale e dei dipendenti della predetta Autorità.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Fugatti 1.82, Caparini 1.87 e Fugatti 1.83.

Gianfranco CONTE, *presidente*, essendosi concluso l'esame degli emendamenti, ed in attesa dell'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti in sede consultiva, rinvia il seguito dell'esame

alla seduta già convocata per la giornata di domani, nel corso della quale si procederà alla votazione della proposta di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento.

La seduta termina alle 13.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 9 maggio 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.10 alle 11.15.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 9 maggio 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 15.45.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Avverte inoltre che l'interrogazione 5-06803 Fluvi è stata sottoscritta anche dal deputato Fogliardi.

5-06800 Barbato: Esenzione dall'ICI e dall'IMU di immobili di proprietà del Fondo immobili pubblici (FIP).

Francesco BARBATO (IdV) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Francesco BARBATO (IdV) si dichiara indignato della risposta fornita dal Sottosegretario, sottolineando come l'esenzione dall'imposizione locale sugli immobili sia prevista solo in favore di immobili di proprietà statale ovvero di immobili adibiti ad una serie di funzioni pubbliche, tra le quali non figurano certo quelle esercitate mediante gli immobili conferiti al FIP.

Si riserva quindi di sollevare la questione alla Corte dei conti, per il danno erariale determinato dall'applicazione di tale agevolazione, che appare in evidente violazione della disciplina di legge in materia.

Rileva quindi come l'attuale Governo, analogamente al Governo precedente, tolleri dolosamente un vero e proprio privilegio in favore di un soggetto privato, nei cui assetti proprietari figurano grandi gruppi bancari ed imprenditoriali, quali il gruppo Caltagirone ed il gruppo Benetton, considerando vergognoso tale atteggiamento, tanto più in una fase, come quella attuale, in cui si chiede il pagamento dell'IMU sulla prima casa anche ai disoccupati, ai precari ed alle famiglie in difficoltà.

Chiede infine di poter aver copia del contratto stipulato tra l'Agenzia del demanio ed il FIP, nonché di conoscere quali siano i principali titolari delle quote dello stesso FIP.

5-06801 Lo Monte e Zeller: Sussistenza dell'obbligo di indicazione separata in fattura del costo della manodopera ai fini della fruizione della detrazione del 36 per cento sulle ristrutturazioni edilizie.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) si dichiara soddisfatto della risposta, con la quale il Sottosegretario, che ringrazia, ha definitivamente chiarito come, in esito al-

l'abrogazione dell'articolo 1, comma 19, della legge n. 244 del 2007, disposta dall'articolo 7, comma 2, lettera r), del decreto-legge n. 70 del 2011, non permanga, a carico del contribuente che intenda avvalersi della detrazione del 36 per cento sulle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia, l'obbligo di indicare separatamente il costo della manodopera utilizzata per l'esecuzione dei lavori nella fattura emessa a saldo dopo l'entrata in vigore del predetto decreto-legge.

5-06802 Leo: Semplificazione dei rimborsi per crediti IVA.

Maurizio LEO (PdL) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Maurizio LEO (PdL), ringrazia il Sottosegretario della risposta, del cui tenore non può, tuttavia, dichiararsi soddisfatto, sia per quanto riguarda la prospettata esigenza di semplificare l'accesso ai rimborsi IVA, anche allineando la durata della garanzia da prestare a tal fine, sia per quanto concerne l'attuazione, da un lato, all'articolo 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, introdotto dal decreto-legge n. 78 del 2010, che già consente la compensazione di crediti commerciali con le somme iscritte a ruolo e, dall'altro, della direttiva 2011/7/UE, in particolare al fine di velocizzare i pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.

Più specificamente, quanto alla prima questione sollevata dall'atto di sindacato ispettivo, rileva come la previsione di cui al comma 4 dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, la quale impone ai contribuenti che non si trovino in alcuna delle situazioni contemplate dai precedenti commi della disposizione, né in quella di cui al successivo articolo 34, di dover attendere un

triennio prima di poter chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile d'imposta, non trovi riscontro nella normativa comunitaria in materia, che prevede, anzi, una procedura immediata di riconoscimento del rimborso del credito IVA, in coerenza con il principio comunitario dell'immediata spettanza del diritto alla detrazione.

Ritiene incongrua, pertanto, la risposta fornita sul punto dal Sottosegretario, auspicando che questi non condivida, in cuor suo, il testo di cui ha dato lettura, predisposto, come di consueto, dai competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze.

Con riferimento, poi, alla parte della risposta nella quale si riferisce, in maniera alquanto laconica, che lo schema di provvedimento attuativo della norma che prevede la compensazione dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione è attualmente all'attenzione dell'Agenzia delle entrate, evidenzia come tale provvedimento sia atteso ormai da lungo tempo. Invita, quindi, il Sottosegretario a sollecitarne l'emanazione nel più breve tempo possibile, sottolineando come un'accelerazione dei tempi dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni appare cruciale per le imprese, in un momento di gravissima crisi economica.

5-06803 Fluvi: Termine di decorrenza dei rimborsi IRPEF per la maggiore imposta trattenuta ai contribuenti titolari di trattamenti pensionistici complementari.

Giampaolo FOGLIARDI (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Giampaolo FOGLIARDI (PD), nel dichiararsi insoddisfatto della risposta, esprime vivo rammarico – da operatore professionale nel campo della consulenza fiscale, il quale ha la possibilità, in tale veste, di avere cognizione diretta delle

problematiche fatte oggetto degli atti di sindacato ispettivo – per l’atteggiamento di sostanziale insensibilità con il quale i competenti organi dello Stato non esitano a trattare, com’è avvenuto nel caso di specie, le questioni che stanno a cuore ai contribuenti, spesso esposti a trattamenti differenziati a causa della difforme interpretazione delle norme da parte degli uffici dell’Amministrazione finanziaria.

Ritiene, in particolare, che tale atteggiamento riveli la mancata percezione dell’insostenibilità, soprattutto per alcune fasce sociali, della situazione determinatasi a causa della crisi economica in atto, a fronte della quale le istituzioni dovrebbero sentirsi chiamate a dare risposte adeguate, evitando di chiedere ai contribuenti il rigoroso assolvimento degli adempimenti posti a loro carico – talvolta, di natura meramente formale –, a maggior ragione quando gli organi dello Stato non si dimostrano in grado di adempiere con altrettanta puntualità i propri obblighi.

5-06804 Fugatti: Modalità di pagamento dell’addizionale erariale alla tassa automobilistica per i veicoli di potenza superiore a 185 chilowatt.

Matteo BRAGANTINI (LNP) rinuncia ad illustrare l’interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Matteo BRAGANTINI (LNP) ritiene del tutto insufficiente la risposta, evidenziando innanzitutto come, a seguito dell’introduzione dell’addizionale erariale alla tassa automobilistica per i veicoli con

potenza superiore a 185 chilowatt, non sia stata fornita agli automobilisti un’adeguata informazione circa i termini e le modalità di pagamento, che va effettuato non con le modalità stabilite per la tassa ordinaria ma, come previsto dall’Agenzia delle entrate, tramite modello F24, utilizzando il codice tributo 3364.

Rileva, quindi, come tale duplice sistema di versamento sia scomodo e oneroso per gli automobilisti – alcuni dei quali hanno omesso, in buona fede, di versare l’addizionale – e come sarebbe stato più semplice, invece, prevedere che le regioni stesse, destinatarie della tassa ordinaria, informassero i contribuenti dell’introduzione dell’addizionale, invitandoli ad eseguire un unico versamento, salvo riversamento allo Stato degli importi versati a titolo di addizionale.

Ritiene, peraltro, che la predetta addizionale sia ingiusta, sia perché applicata alla potenza dei veicoli e non al loro valore, sia in quanto ne sono esentate, ad esempio, le auto storiche, anche se di valore cospicuo.

Auspica, pertanto, che l’Agenzia delle entrate concluda al più presto le proprie valutazioni in merito alla possibilità di consentire il versamento dell’addizionale contestualmente a quello delle tasse automobilistiche, segnalando come occorra chiarire, altresì, se la documentazione comprovante il pagamento dell’addizionale debba essere conservata o meno nell’autovettura.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all’ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.15.

ALLEGATO 1

**DL 29/2012: Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
(C. 5178 Governo, approvato dal Senato).**

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All'articolo 27 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 4 è aggiunto, infine, il seguente:

“4-bis. All'articolo 117 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

« 4-bis. Nei contratti di credito non regolati in conto corrente deve essere indicato il saggio di interesse annuo effettivo globale (SIAEG), che rappresenta il costo totale del credito a carico del cliente espresso in percentuale annua del credito concesso. Il CICR stabilisce la modalità di calcolo del SIAEG individuando in particolare gli elementi da computare e la formula di calcolo.

4-ter. Nei contratti di credito non regolati in conto corrente ma ad utilizzo discrezionale da parte del cliente, il SIAEG deve essere indicato nel documento attestante l'uso del credito da parte del cliente.

4-quater. Salva diversa previsione contrattuale, che deve essere sottoscritta ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, i contratti regolati in conto corrente devono prevedere che la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi avvenga con riferimento alla medesima scansione tem-

porale, con esplicita indicazione dal SIAEG attivo e passivo nell'estratto conto inviato al cliente. Il CICR stabilisce la modalità di calcolo del SIAEG attivo e passivo per i contratti regolati in conto corrente, individuando in particolare gli elementi da computare e le formule di calcolo” ».

1. 1. Borghesi, Barbato, Messina.

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All'articolo 16, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole « di concerto con il Ministro dello sviluppo economico » sono aggiunte le seguenti: « e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ».

1. 2. Comaroli, Forcolin, Montagnoli, Fuggati.

(Inammissibile)

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. Al comma 1, dell'articolo 16 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole « sancita in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro sei mesi

dalla data di entrata in vigore del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: « con la Regione o le Regioni interessate, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e nel rispetto dei divieti di cui all'articolo 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, ».

1. 3. Fugatti, Comaroli, Forcolin, Montagnoli.

(Inammissibile)

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All'articolo 25 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al comma 1, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 1, le parole: « La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale » sono soppresse e conseguentemente, al terzo periodo, sono soppresse le parole: « di dimensione diversa da quella provinciale ».

1. 4. Forcolin, Montagnoli, Fugatti, Comaroli.

(Inammissibile)

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All'articolo 25 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al comma 1, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 1, aggiungere, in fine il seguente periodo: « Sono fatte salve le aggregazioni di comuni già organizzate per lo svolgimento di servizi pubblici locali e esistenti alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, che hanno chiuso in utile i due ultimi bilanci consuntivi ».

1. 5. Forcolin, Montagnoli, Fugatti, Comaroli.

(Inammissibile)

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All'articolo 25 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al comma 1, lettera b), capoverso 6.1, lettera a), dopo le parole: 31 dicembre 2012 », sono aggiunte le seguenti: « e sono aggiunte le parole: « ovvero alla scadenza prevista nel contratto di servizio qualora si tratti di società *in house* che abbiano chiuso in utile gli ultimi tre bilanci consuntivi ».

1. 6. Montagnoli, Fugatti, Comaroli, Forcolin.

(Inammissibile)

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All'articolo 25 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Al fine di valorizzare le gestioni pubbliche di eccellenza del servizio rifiuti urbani e la loro funzione di riferimento, anche tariffario, del mercato, è consentito, anche in deroga all'articolo 4, commi 8, 9, 10, 11 e 12 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148 e successive modifiche ed integrazioni, l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo il modello comunitario *in house* qualora siano e/o restino verificate le condizioni di seguito riportate:

a) la chiusura dei bilanci in utile, escludendosi a tal fine qualsiasi trasferimento non riferito a spese per investimento da parte dell'ente affidante o altro ente pubblico. A tale fine, sono ammesse al computo le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico concesse a imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale ai sensi della decisione 2005/842/CE della Commissione europea riguardante l'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del Trattato CE agli aiuti di Stato;

b) il reinvestimento nel servizio almeno dell'80 per cento degli utili per l'intera durata dell'affidamento;

c) l'applicazione di un corrispettivo o di una tariffa per il servizio inferiore alla media nazionale di settore;

d) il raggiungimento anticipato, nel territorio oggetto di affidamento, dei seguenti obiettivi:

1) raccolta differenziata superiore a quanto stabilito all'articolo 205, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

2) quantità di rifiuto urbano residuo CER 200301 prodotto e avviato a smaltimento inferiore a 150 kg pro capite annui o, se inferiore, alla media nazionale di settore;

3) quota dei rifiuti urbani biodegradabili conferiti in discarica inferiore a quanto stabilito all'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

e) il mantenimento di cui alle lettere precedenti, mediante periodica dimostrazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

2-ter. Per le società di cui al precedente comma 2-bis non trovano applicazione:

a) il comma 14 dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modifiche ed integrazioni;

b) l'articolo 18, comma 2-bis, della legge 6 agosto 2008, n. 133, introdotto dall'articolo 19, comma 1, legge n. 102 del 3 agosto 2009;

c) gli articoli 9 e 14 della legge 30 luglio 2010, n. 122.

2-quater. Le società di cui al precedente comma 2-bis non rientrano nel computo del numero di società previsto dal comma 32 dell'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito dalla legge

14 settembre 2011, n. 148, e successive modifiche ed integrazioni ».

1. 7. Montagnoli, Fugatti, Comaroli, Forcolin.

(Inammissibile)

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. Alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 26 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il numero 1) è sostituito dal seguente:

1) al comma 3,

1.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: a) organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei rifiuti di imballaggio di analoga tipologia impiego e materiale di quelli generati dagli imballaggi nuovi da loro immessi sul mercato, anche su tutto il territorio nazionale, »;

1.2) dopo la lettera b) è inserita la seguente: b-bis) attuare anche in forma associata un sistema cauzionale, anche facoltativo, di restituzione dei propri imballaggi secondo criteri definiti dal ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ».

1. 8. Montagnoli, Fugatti, Comaroli, Forcolin.

(Inammissibile)

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. Al comma 2 dell'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: « agli impianti realizzati e da realizzare su terreni nella disponibilità del demanio militare » sono aggiunte le seguenti: « ad esclu-

sione delle aree utilizzate anche per attività agricole o pastorali, o che risultino comunque di grande pregio ambientale o paesaggistico, ».

- 1. 9.** Fugatti, Comaroli, Forcolin, Montagnoli.

(Inammissibile)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

- *1. 10.** Barbato, Messina.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

- *1. 11.** Fugatti, Comaroli, Forcolin, Montagnoli.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 1-bis.

- 1. 12.** Fugatti, Comaroli, Forcolin, Montagnoli.

Al comma 1, lettera b), sostituire i capoversi da 1-bis a 1-quater con il seguente: 1-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Commissioni parlamentari competenti una dettagliata relazione sull'attività svolta dagli Osservatori di cui all'articolo 12, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al fine di procedere successivamente al loro rafforzamento e all'allargamento delle loro competenze, da effettuarsi attraverso decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla presentazione della relazione.

- 1. 13.** Comaroli, Simonetti, Forcolin, Montagnoli, Fugatti.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 1-ter.

- 1. 14.** Fugatti, Comaroli, Forcolin, Montagnoli.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-ter, sostituire il terzo periodo con il seguente: L'Osservatorio elabora semestralmente le segnalazioni e le informazioni ricevute e analizza il grado di raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1-bis e le cause di eventuali scostamenti, proponendo le conseguenti azioni ritenute idonee al superamento delle criticità riscontrate. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce annualmente al Parlamento sulle risultanze del monitoraggio effettuato dall'Osservatorio.

- 1. 15.** Messina, Barbato.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'Osservatorio si attiva anche su segnalazione delle imprese che lamentano l'ingiustificata mancata concessione di un credito o la sua ingiustificata revoca, e può chiedere alla Banca d'Italia, all'Associazione bancaria italiana e a singole banche le informazioni necessarie a valutare eventuali criticità nel procedimento di concessione dei finanziamenti. Le banche interessate sono tenute a fornire tutti gli elementi utili e a motivare le ragioni per cui il credito non è stato concesso o è stato revocato. In caso di omessa o incompleta trasmissione delle informazioni, la Banca d'Italia assume le iniziative più opportune finalizzate all'adempimento, da parte delle banche interessate, degli obblighi di cui al periodo precedente, comprensive dell'applicazione di eventuali sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legislazione vigente e tenendo conto dell'eventuale recidiva.

- 1. 16.** Messina, Barbato.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, aggiungere, infine, il seguente periodo: Tale dossier è trasmesso semestralmente alle Commissioni parlamentari competenti, le quali esprimono il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento.

- 1. 17.** Fugatti, Comaroli, Forcolin, Montagnoli.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, aggiungere, infine, il seguente periodo: Tale dossier è trasmesso semestralmente alle Commissioni parlamentari competenti.

- 1. 18.** Fugatti, Comaroli, Forcolin, Montagnoli.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 1-quater.

- 1. 19.** Comaroli, Fugatti, Forcolin, Montagnoli.

Al comma 1, lettera b), al capoverso 1-quater aggiungere, infine, i seguenti periodi: Annualmente, l'Osservatorio analizza il grado di raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1-bis e le cause di eventuali scostamenti, proponendo le conseguenti azioni ritenute idonee al superamento delle criticità riscontrate. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce annualmente al Parlamento sulle risultanze del monitoraggio effettuato dall'Osservatorio.

- 1. 20.** Barbato, Messina.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 1-quinquies.

- 1. 21.** Comaroli, Fugatti, Forcolin, Montagnoli.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-quinquies), sostituire le parole: trenta giorni *con le seguenti:* dieci giorni.

- 1. 22.** Fugatti, Comaroli, Forcolin, Montagnoli.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-quinquies), sostituire le parole: trenta giorni *con le seguenti:* quindici giorni.

- 1. 23.** Fugatti, Comaroli, Forcolin, Montagnoli.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-quinquies), sostituire le parole: trenta giorni *con le seguenti:* venti giorni.

- 1. 24.** Montagnoli, Fugatti, Comaroli, Forcolin.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-quinquies), sostituire le parole: trenta giorni *con le seguenti:* venticinque giorni.

- 1. 25.** Comaroli, Forcolin, Montagnoli, Fugatti.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-quinquies, aggiungere i seguenti:

1-sexies. Al fine di assicurare un costante afflusso di liquidità alle imprese, il termine di pagamento del corrispettivo relativo alle transazioni commerciali tra le piccole e medie imprese e le aziende della grande distribuzione organizzata è fissato in trenta giorni dalla data di emissione della fattura da parte del creditore, salvo diversa pattuizione scritta fra le parti.

1-septies. Il termine stabilito tra le parti per il pagamento delle somme dovute non può comunque essere superiore a quarantacinque giorni dalla fine del mese o a sessanta giorni dalla data di emissione della fattura.

1-octies. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1-quinquies, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi di mora, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

1-novies. È punito con un'ammenda compresa fra 5.000 euro e 20.000 euro

chiunque non rispetti i termini di pagamento menzionati ovvero chiunque applichi tassi e condizioni di esigibilità secondo modalità non conformi alle normativa vigente o agli accordi fissati tra le parti.

- 1. 26.** Forcolin, Montagnoli, Fugatti, Comaroli.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso comma 1-quinquies, inserire il seguente:

1-sexies. Sulla base del monitoraggio di cui al comma 1-ter, l'Osservatorio provvede alla elaborazione e alla attribuzione di un « rating di liquidità » per ciascun istituto di credito o intermediario finanziario di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 operante nel territorio nazionale, secondo i criteri e le modalità stabilite da un regolamento congiunto della Banca d'Italia e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita la Consob, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

- 1. 27.** Fugatti.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-quinquies, inserire il seguente:

1-sexies. L'Osservatorio, sentita l'Associazione bancaria italiana, formula, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una raccomandazione all'EBA per rendere omogenei i criteri e le metodologie per ponderare i rischi degli attivi bancari, in modo da garantire effettiva concorrenza tra le banche dei differenti Paesi europei e da non penalizzare l'attività delle nostre banche, sicuramente meno rischiosa, ma considerata ad alto assorbimento di capitale.

- 1. 28.** Forcolin, Montagnoli, Fugatti, Comaroli.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-quinquies, inserire il seguente:

1-sexies. L'Osservatorio, sentita l'Associazione bancaria italiana, formula, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una proposta al comitato per la supervisione bancaria di Basilea per riesaminare tempi e procedure dell'entrata in vigore della accordo di Basilea 3.

- 1. 29.** Montagnoli, Fugatti, Comaroli, Forcolin.

(Inammissibile)

Sopprimere il comma 1-bis.

- 1. 30.** Forcolin, Fugatti, Comaroli, Montagnoli.

Sopprimere il comma 1-ter.

- 1. 31.** Forcolin, Fugatti, Comaroli, Montagnoli.

Sostituire il comma 1-ter con il seguente:

1-bis. All'articolo 6-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 1, « capoverso Art. 117-bis », il comma 2, è sostituito dal seguente:

« 2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi ed un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto una commissione se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ».

- 1. 32.** Barbato, Borghesi, Messina.

Al comma 1-ter, dopo le parole non si applica, aggiungere le seguenti: alle imprese individuali ed.

- 1. 33.** Comaroli, Forcolin, Montagnoli, Fugatti.

Al comma 1-ter, dopo le parole non si applica, inserire le seguenti: alle persone fisiche titolari di partite iva.

- 1. 34.** Comaroli, Forcolin, Montagnoli, Fugatti.

Al comma 1-ter, sopprimere le parole: , nel caso di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non superiore alla durata di sette giorni consecutivi.

- 1. 35.** Comaroli, Forcolin, Montagnoli, Fugatti.

Al comma 1-ter, sostituire le parole 500 euro con le seguenti: 2.000 euro.

- 1. 36.** Montagnoli.

Al comma 1-ter, sostituire le parole 500 euro con le seguenti: 1.000 euro *e sostituire le parole di 7 giorni consecutivi con le seguenti:* di 30 giorni consecutivi.

- 1. 37.** Barbato, Messina.

Al comma 1-ter, sostituire le parole: 500 euro *con le seguenti:* 1.000 euro.

- * 1. 38.** Barbato, Messina.

Al comma 1-ter, sostituire le parole: 500 euro *con le seguenti:* 1.000 euro.

- * 1. 39.** Montagnoli.

Al comma 1-ter, sostituire le parole: 500 euro *con le seguenti:* 1.000 euro.

- * 1. 40.** Comaroli, Forcolin, Montagnoli, Fugatti.

Al comma 1-ter, sostituire le parole 500 euro con le seguenti: 900 euro.

- 1. 41.** Comaroli, Forcolin, Montagnoli, Fugatti.

Al comma 1-ter, sostituire le parole 500 euro con le seguenti: 800 euro.

- 1. 42.** Fugatti, Comaroli, Forcolin, Montagnoli.

Al comma 1-ter, sostituire le parole 500 euro con le seguenti: 700 euro.

- 1. 43.** Fugatti, Comaroli, Forcolin, Montagnoli.

Al comma 1-ter, sostituire le parole 500 euro con le seguenti: 600 euro.

- 1. 44.** Montagnoli, Fugatti, Comaroli, Forcolin.

Al comma 1-ter, dopo le parole: inferiori a 500 euro aggiungere le seguenti: nonché alle piccole imprese come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003, nel caso di sconfinamenti pari o inferiori a 10.000 euro.

- 1. 45.** Messina, Barbato.

Al comma 1-ter, sostituire le parole: non superiore alla durata di sette giorni consecutivi con le seguenti: non superiore alla durata di trenta giorni consecutivi.

- 1. 46.** Messina, Barbato.

Al comma 1-ter, sostituire le parole sette giorni con le seguenti: dieci giorni.

1. **47.** Montagnoli, Fugatti, Comaroli, Forcolin.

Al comma 1-ter, sostituire le parole sette giorni con le seguenti: nove giorni.

1. **48.** Forcolin, Montagnoli, Fugatti, Comaroli.

Al comma 1-ter, sostituire le parole sette giorni con le seguenti: otto giorni.

1. **49.** Forcolin, Montagnoli, Fugatti, Comaroli.

Al comma 1-ter, aggiungere, infine, il seguente periodo: Gli interessi debitori sull'ammontare dello sconfinamento sono calcolati a partire dall'ottavo giorno di sconfinamento.

1. **50.** Montagnoli, Fugatti, Comaroli, Forcolin.

Sopprimere il comma 1-quater.

1. **51.** Montagnoli, Fugatti, Comaroli, Forcolin.

Sopprimere il comma 1-quinquies.

1. **52.** Montagnoli, Fugatti, Comaroli, Forcolin.

Al comma 1-quinquies, sostituire le parole fatturato minimo di due milioni di euro con le seguenti: fatturato minimo di quattro milioni di euro.

1. **53.** Montagnoli, Fugatti, Comaroli, Forcolin.

Al comma 1-quinquies, sostituire le parole fatturato minimo di due milioni di

euro con le seguenti: fatturato minimo di 3,5 milioni di euro.

1. **54.** Forcolin, Montagnoli, Fugatti, Comaroli.

Al comma 1-quinquies, sostituire le parole fatturato minimo di due milioni di euro con le seguenti: fatturato minimo di tre milioni di euro.

1. **55.** Forcolin, Montagnoli, Fugatti, Comaroli.

Al comma 1-quinquies, sostituire le parole fatturato minimo di 2 milioni di euro con le seguenti: fatturato minimo ai 1 milione di euro.

1. **56.** Montagnoli.

Al comma 1-quinquies, sostituire le parole fatturato minimo di due milioni di euro con le seguenti: fatturato minimo di 2,5 milioni di euro.

1. **57.** Comaroli, Forcolin, Montagnoli, Fugatti.

Al comma 1-quinquies, terzo periodo, sostituire le parole: entro novanta giorni con le seguenti: entro sessanta giorni.

1. **58.** Montagnoli, Fugatti, Comaroli, Forcolin.

Al comma 1-quinquies, terzo periodo, sostituire le parole: entro novanta giorni con le seguenti: entro settantacinque giorni.

1. **59.** Fugatti, Comaroli, Forcolin, Montagnoli.

Al comma 1-quinquies, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Le imprese che ottengono il più alto livello di rating di legalità sono soggette ad una istruttoria semplificata nella concessione del credito,

secondo gli indirizzi definiti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. A tal fine, il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio elabora modalità agevolate di prestazione della garanzia del credito concesso ai soggetti di cui al primo periodo, anche con riferimento alla cessione dei crediti posseduti verso la pubblica amministrazione».

1. 60. Fugatti.

Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere i seguenti:

1-sexies. In attesa di una disciplina organica sul funzionamento delle centrali rischi in materia creditizia diretta ad una maggiore tutela dei consumatori, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari devono inviare segnalazioni di sofferenze solo ed esclusivamente alla Centrale dei rischi istituita dal CICR e gestita dalla Banca d'Italia, con esclusione di qualsiasi altre banche dati private e non istituzionali. Le segnalazioni per sofferenze possono essere trasmesse esclusivamente se il ritardato pagamento dei clienti supera almeno sei rate mensili o i rata semestrale afferenti a contratti di mutuo, a contratti di *leasing* o a vendite rateali.

1-septies. In caso di regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni già inserite nelle banche dati devono essere cancellate entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione da parte dell'istituto di credito ricevente il pagamento, che deve provvedere alla richiesta di estinzione entro e non oltre sette giorni dall'avvenuto pagamento.

1-octies. Le segnalazioni già registrate, se relative al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a sei o di un'unica rata semestrale, devono essere estinte entro il termine di 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

1-novies. La Banca d'Italia è autorizzata ad apportare le dovute modifiche alla

circolare 11 febbraio 1991, n. 139, e successivi aggiornamenti, per l'attuazione della presente norma.

1. 61. Forcolin, Montagnoli, Fugatti, Comaroli.

Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:

1-sexies. All'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, definisce con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le caratteristiche di un conto corrente o di un conto di pagamento di base. Con il medesimo decreto è stabilito l'ammontare degli importi delle commissioni da applicare sui prelievi effettuati con carta autorizzata tramite la rete degli sportelli automatici presso una banca diversa da quella del titolare della carta. »;

b) al comma 5, le parole: « La convenzione », sono sostituite dalle seguenti: « Il decreto di cui al comma 3 »;

c) al comma 9 le parole da: « L'Associazione bancaria italiana » a: « a livello nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, »;

d) il comma 10 è sostituito dal seguente:

10. Fino alla pubblicazione del decreto di cui al comma 9, continua ad applicarsi il comma 7 dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183. »;

e) il comma 10-*bis* è abrogato.

1. 62. Barbato, Messina.

Dopo il comma 1-quinquies inserire il seguente:

1-*sexies*. All'articolo 36-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Una percentuale non inferiore alla metà dei prestiti ricevuti dagli istituti di credito nazionali da parte della Banca Centrale Europea con tasso agevolato dell'1 per cento deve essere impiegata, in ragione d'anno, al fine di erogare finanziamenti alle famiglie e alle piccole e medie imprese, con l'applicazione di un tasso di interesse non superiore al 3 per cento. L'Osservatorio di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 27-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, provvede a vigilare sul rispetto, da parte delle banche, dell'obbligo di cui al presente comma e provvede altresì alla segnalazione alla Banca d'Italia di eventuali comportamenti adottati delle banche in riferimento alla mancata erogazione del credito alle imprese e alle famiglie. ».

1. 63. Barbato, Messina.

Dopo il comma 1-quinquies aggiungere il seguente:

1-*sexies*. Una percentuale non inferiore alla metà dei prestiti ricevuti dagli istituti di credito nazionali da parte della Banca Centrale Europea con tasso agevolato dell'uno per cento deve essere impiegata, in ragione d'anno, al fine di erogare finanziamenti alle famiglie, con l'applicazione di un tasso di interesse non superiore all'1,57 per cento.

1. 64. Barbato, Messina.

Dopo il comma 1-quinquies aggiungere il seguente:

1-*sexies*. Una percentuale non inferiore al quaranta per cento dei prestiti ricevuti dagli istituti di credito nazionali da parte

della Banca Centrale Europea con tasso agevolato dell'1 per cento deve essere impiegata, in ragione d'anno, al fine di erogare finanziamenti alle famiglie e alle imprese.

1. 65. Barbato, Messina.

Dopo il comma 1-quinquies aggiungere il seguente:

1-*sexies*. Una percentuale non inferiore alla metà dei prestiti ricevuti dagli istituti di credito nazionali da parte della Banca Centrale Europea con tasso agevolato dell'uno per cento deve essere impiegata, in ragione d'anno, al fine di erogare finanziamenti alle piccole e medie imprese, con l'applicazione di un tasso di interesse non superiore all'1,57 per cento.

1. 66. Barbato, Messina.

Dopo il comma 1-quinquies aggiungere il seguente:

1-*sexies*. All'articolo 117 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 8, inserito il seguente:

« 8-*bis*. I contratti di affidamento bancario e le variazioni delle condizioni degli stessi devono essere esplicitamente approvati singolarmente dal cliente, pena nullità del contratto stesso e delle variazioni. ».

1. 67. Comaroli, Forcolin, Montagnoli, Fugatti.

Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:

1-*sexies*. All'articolo 27, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: « , tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza » sono sostituite seguenti: « . In ogni caso, la commissione a carico

degli esercenti sui pagamenti effettuati con strumenti di pagamento elettronico, incluse le cade di pagamento, di credito o di debito, non può superare la misura dell'1,5 per cento. ».

1. 68. Comaroli, Forcolin, Montagnoli, Fugatti.

Dopo il comma 1-quinquies aggiungere il seguente:

1-sexies. All'articolo 27, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: « , tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza » sono sostituite dalle seguenti: « . In ogni caso, gli acquisti di carburanti di importo inferiore ad euro 150, regolati con strumenti di pagamento elettronico non sono gravati da commissioni. ».

1. 69. Comaroli, Forcolin, Montagnoli, Fugatti.

Dopo il comma 1-quinquies aggiungere il seguente:

1-sexies. All'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è sostituito dai seguenti:

« 4. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi del comma *i* per le categorie di operazioni, con esclusione di quelle elencate nel comma *4-bis*, aumentato di un terzo.

4-bis. Il limite di cui al comma 4 è stabilito nel tasso medio Euribor risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi del comma 1 aumentato fino ad un massimo di 6 punti percentuali per le seguenti categorie di operazioni:

a) aperture di credito in conto corrente;

b) crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuate dalle banche;

c) *anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari;*

d) prestiti contro cessione del quinto dello stipendio;

e) credito finalizzato all'acquisto rateale e credito *revolving*. ».

1. 70. Forcolin, Montagnoli, Fugatti, Comaroli.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1-quinquies aggiungere il seguente:

1-sexies. All'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: « non festivi » sono sostituite dalle seguenti: « in accordo con l'assicurato ».

1. 71. Comaroli, Forcolin, Montagnoli, Fugatti.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1-quinquies aggiungere il seguente:

1-sexies. L'articolo 34 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è soppresso.

1. 72. Fugatti, Comaroli, Forcolin, Montagnoli.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1-quinquies aggiungere il seguente:

1-sexies. All'articolo 39 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo

2012, n. 27, dopo le parole: « gli edicolanti possono », sono inserite le seguenti: « rifiutare le forniture di prodotti complementari forniti dagli editori e dai distributori e possono altresì ».

- 1. 73.** Comaroli, Forcolin, Montagnoli, Fugatti.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1-quinquies aggiungere il seguente:

1-*sexies*. Al comma 3-*bis* dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: « Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi del presente articolo, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e dall'iscrizione nel registro delle imprese, da parte del cedente, della notizia dell'avvenuta cessione, senza che sia stata notificata a mezzo di ufficiale giudiziario al soggetto cessionario del credito, all'indirizzo reso noto nell'avviso di cessione, opposizione da alcuno dei creditori del cedente, non si applicano gli articoli 66 e 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. La cessione è opponibile al creditore del cedente che ha pignorato il credito dopo la data di notifica dell'atto di cessione all'amministrazione debitrice. La cessione è inoltre opponibile agli altri aventi causa del cedente il cui titolo di acquisto non è stato reso efficace verso i terzi anteriormente alla data di notifica dell'atto di cessione di cui al periodo precedente ».

- 1. 74.** Fugatti, Comaroli, Forcolin, Montagnoli.

(Inammissibile)

Sopprimere il comma 2-bis.

- 1. 75.** Fugatti, Comaroli, Forcolin, Montagnoli.

Al comma 2-bis, sopprimere la lettera a).

- 1. 76.** Fugatti, Comaroli, Forcolin, Montagnoli.

Al comma 2-bis, lettera a), sostituire la parola: due con la seguente: uno.

- 1. 77.** Forcolin, Fugatti, Comaroli, Montagnoli.

Al comma 2-bis, lettera a), sostituire la parola: due con la seguente: tre.

- 1. 78.** Comaroli, Fugatti, Forcolin, Montagnoli.

Al comma 2-bis, sopprimere la lettera b).

- 1. 79.** Comaroli, Fugatti, Forcolin, Montagnoli.

Al comma 2-bis, lettera b), sostituire le parole: un nominativo con le seguenti: tre nominativi.

- 1. 80.** Montagnoli, Fugatti, Comaroli, Forcolin.

Al comma 2-bis, lettera b), sostituire le parole: un nominativo con le seguenti: due nominativi.

- 1. 81.** Forcolin, Fugatti, Comaroli, Montagnoli.

Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

2-*ter*. In ragione della necessità di contenimento della spesa e di adeguamento alle disposizioni dell'articolo 23-*ter*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 3 dell'articolo 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249, è inserito il seguente:

« 3-bis. Al presidente, ai commissari e ai dipendenti dell'Autorità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ».

1. 82. Fugatti.

Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

2-ter. A partire dal 1° giugno 2012 il trattamento economico omnicomprensivo del commissario dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) è ridotto del 50 per cento.

1. 87. Caparini, Grimoldi, Consiglio, Stucchi, Vanalli, Volpi, Fava, Fedriga, Pini, Rainieri, Nicola Molteni, Comaroli, Simonetti, Bitonci.

Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

2-ter. In ragione della necessità di contenimento della spesa e di adeguamento alle disposizioni dell'articolo 23-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 3 dell'articolo 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249 è inserito il seguente:

« 3-bis. A decorrere dal prossimo rinnovo delle cariche, gli emolumenti del presidente, dei commissari e del segretario generale dell'Autorità sono ridotti del 20 per cento rispetto a quelli vigenti ».

1. 83. Fugatti.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

2-ter. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge, gli

Organi Costituzionali, nel rispetto della propria autonomia, adottano i relativi provvedimenti atti ad applicare ai propri dipendenti il limite di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 124 ».

1. 84. Fugatti, Comaroli, Forcolin, Montagnoli.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

2-ter. Chiunque vanti, a qualunque titolo, nei confronti della pubblica amministrazione o di altro ente pubblico un credito liquido, certo ed esigibile, provato nelle forme di cui all'articolo 635 del codice di procedura civile può procedere al suo recupero mediante compensazione di importi dovuti, a qualunque titolo, alla pubblica amministrazione stessa nonché ad altri enti pubblici, secondo condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

1. 85. Montagnoli, Fugatti, Comaroli, Forcolin.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

2-ter. All'articolo 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 2-ter, è aggiunto il seguente:

« 2-quater. Le norme di cui al presente articolo non si applicano né alle banche di credito cooperativo né alle banche alle società di loro emanazione, intendendo

per emanazione le banche e/o le società nelle quali banche di credito cooperativo e casse rurali detengano direttamente o indirettamente la maggioranza del capitale sociale oppure esercitino direttamente/indirettamente per effetto di patti parasociali un 'influenza determinante ».

1. 86. Brugger, Zeller.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

2-ter. All'articolo 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma *2-ter*, è aggiunto il seguente:

« *2-quater.* Le norme di cui al presente articolo non si applicano agli istituti di credito cooperativo di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ».

1. 88. Brugger, Zeller.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

2-ter. All'articolo 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma *2-ter*, è aggiunto il seguente:

« *2-quater.* Il divieto stabilito al primo comma non si applica tra le cariche detenute in imprese o in gruppi che operano nei mercati del credito, assicurativo e finanziario con finalità di supporto al settore di cui costituiscono espressione e quelle nelle imprese appartenenti al medesimo settore ».

1. 89. Brugger, Zeller.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Disposizioni per favorire l'accesso al credito alle PMI per il pagamento dei debiti tributari).

1. Al fine di fronteggiare con urgenza l'insolvenza delle PMI per debiti tributari, causata dalla crisi di liquidità, correlata al mancato incasso di crediti commerciali vantati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, sia centrali che locali, ed evitare la chiusura delle imprese, ovvero gli eventi drammatici dei suicidi degli imprenditori in difficoltà, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, promuove un protocollo di intesa con la Banca d'Italia, l'ABI, le associazioni di impresa e gli istituti di credito, per la stipula di un accordo, entro e non oltre il 30 giugno 2012, finalizzato a concedere alle PMI, che abbiano un numero di dipendenti non superiore a 50 unità, un aumento dell'affidamento in conto corrente sulla base dei crediti vantati verso la Pubblica Amministrazione secondo le seguenti condizioni:

a) i crediti vantati devono essere documentati all'istituto di credito, che concede l'affidamento, previa presentazione di attestazione di riconoscimento di debito dell'organo debitore, che è obbligato a rilasciarla entro 15 giorni dalla richiesta della società creditrice;

b) gli istituti di credito devono concedere l'affidamento straordinario per un importo non inferiore al 75 per cento dell'ammontare dei crediti verso la pubblica amministrazione e per un importo totale massimo di 1 milione di euro per società richiedente;

c) gli istituti di credito devono concedere l'affidamento straordinario alle medesime condizioni già accordate alle società richiedenti, ovvero a condizioni più vantaggiose correlate al tasso BCE, nel

caso in cui l'istituto concedente abbia beneficiato dei finanziamenti erogati dalla Banca Centrale Europea in occasione dell'ultima asta LTRO dello scorso febbraio 2012;

d) l'affidamento straordinario deve essere utilizzato dalla società beneficiaria per l'estinzione dei debiti tributari in misura non inferiore al 70 per cento del fido concesso;

e) il pagamento dei crediti certificati deve essere effettuato dall'ente pubblico debitore presso l'istituto di credito, che ha erogato il fido; le relative somme sono utilizzate dalla banca per il graduale rientro dell'affidamento concesso;

e) la concessione dell'affidamento straordinario prescinde da eventuali se-

gnalazioni di sofferenze alla Centrale Rischi a carico della società creditrice richiedente.

2. Nelle more dell'attuazione del protocollo di cui al comma precedente ed, in ogni caso, fino al 31 luglio 2012, è sospesa ogni procedura di riscossione conseguente ad avvisi di pagamento e ad iscrizioni a ruolo di debiti tributari nei confronti delle PMI, che abbiano un numero di dipendenti non superiore a 50 unità e che vantino crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione.

1. 01. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

(Inammissibile)

ALLEGATO 2

5-06800 Barbato: Esenzione dall'ICI e dall'IMU di immobili di proprietà del Fondo immobili pubblici (FIP).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante chiede chiarimenti in merito all'eventuale esenzione dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili in favore del compendio immobiliare trasferito con decreto ministeriale del 15 dicembre 2004 al Fondo immobili pubblici e chiede, altresì, se intenda alla prima scadenza fissata il 31 dicembre 2013, comunicare la disdetta del contratto di affitto stipulato in data 28 dicembre 2004 dall'Agenzia del Demanio e il Fondo immobili pubblici avente ad oggetto il menzionato compendio immobiliare.

Al riguardo sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, prevede la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, nei quali vengono conferiti o trasferiti beni immobili ad uso diverso da quello, residenziale, di proprietà dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali.

Il successivo comma 2 del predetto articolo 4 del decreto-legge n. 351 del 2001, relativamente al regime tributario di detti fondi, opera un rinvio alle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3 dello stesso provvedimento, stabilendone l'automatica applicazione ove non sussistano condizioni di incompatibilità.

In particolare, l'articolo 2, comma 6 del citato decreto-legge n. 351 del 2001 stabilisce che « soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili sono i gestori in-

dividuati ai sensi del comma 1, lettera *d*), dell'articolo 3 per tutta la durata della gestione, nei limiti in cui l'imposta era dovuta prima del trasferimento di cui al comma 1 dell'articolo 3 ».

Conseguentemente, gli immobili trasferiti potranno godere dello stesso trattamento tributario a cui erano assoggettati prima del trasferimento effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 351 del 2001.

Pertanto, l'eventuale esenzione dall'imposta comunale sugli immobili riconosciuta ai cespiti trasferiti al fondo trova applicazione solo nel caso in cui gli immobili oggetto dell'esenzione dal tributo locale mantengano una destinazione ad uso pubblico o, comunque, finalizzata all'erogazione dei servizi pubblici.

In merito alla richiesta di chiarimenti presentata dall'Onorevole interrogante, l'Agenzia del demanio sottolinea che, ai sensi dell'allegato 1, lettera *g*), al Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 15 dicembre 2004 (Decreto Operazione) l'onere connesso all'imposta comunale sugli immobili non è a carico della medesima.

Quanto alla disdetta del citato contratto di locazione, l'Agenzia del demanio, in qualità di conduttrice dell'intero compendio, precisa di aver utilizzato tutte le leve in suo possesso per ridurre gli oneri per lo Stato complessivamente riconducibili all'operazione con il Fondo immobili pubblici. In tale contesto, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4 del menzionato contratto di locazione, l'Agenzia del Demanio riferisce che è stato esercitato il diritto di recesso ed è

stata effettivamente rilasciata una percentuale di immobili pari al 3 per cento del portafoglio originariamente venduto, con conseguenti risparmi sul canone di locazione. Inoltre, l'Agenzia del Demanio

comunica che è stato esercitato il diritto di recesso su un ulteriore 6 per cento di tale portafoglio immobiliare, il cui rilascio è distribuito nell'arco dei prossimi 4 anni.

ALLEGATO 3

5-06801 Lo Monte e Zeller: Sussistenza dell'obbligo di indicazione separata in fattura del costo della manodopera ai fini della fruizione della detrazione del 36 per cento sulle ristrutturazioni edilizie.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante chiede chiarimenti in merito alla corretta interpretazione dell'articolo 1, commi 17 e seguenti della legge 24 dicembre 2007 n. 244 che ha prorogato la detrazione del 36 per cento delle spese sostenute, prevista dall'articolo 1 delle legge n. 449 del 1997 per gli interventi di ristrutturazione edilizia, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, prevedendo che la detrazione spetti « a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura ».

In particolare, tenuto conto che a seguito dell'emanazione del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), l'obbligo di indicare il costo della manodopera in fattura è stato abrogato, gli Onorevoli interroganti chiedono di conoscere se nel caso di lavori iniziati in data antecedente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 70 del 2011, con l'emissione di fatture in acconto senza specifica indicazione del costo della manodopera, permanga l'obbligo, per le fatture successivamente emesse a saldo, dell'indicazione separata del costo della manodopera per l'esecuzione dei lavori.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate rappresenta che l'articolo 7, comma 2, lettera r), del citato decreto-legge n. 70 del 2011, nel quadro degli interventi di semplificazione, ha abrogato l'articolo 1, comma 19, della legge n. 244 del 2007, secondo cui « Le agevolazioni fiscali di cui al comma 17 spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura ».

È stato, pertanto, eliminato l'obbligo di indicare nella fattura in maniera distinta il costo della manodopera utilizzata per i richiamati interventi di recupero del patrimonio edilizio, prima posto come condizione per la fruizione delle relative detrazioni.

In esito all'abrogazione in argomento, l'Agenzia delle entrate rileva che, con riferimento alla situazione prospettata dagli Onorevoli interroganti non permane in capo al contribuente l'obbligo di indicare separatamente il costo della manodopera utilizzata per l'esecuzione dei lavori nella fattura emessa a saldo dopo l'entrata in vigore del citato decreto-legge 70 del 2011.

ALLEGATO 4

5-06802 Leo: Semplificazione dei rimborsi per crediti IVA.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante pone due ordini di questioni:

a) la semplificazione dell'accesso ai rimborsi IVA, con conseguente scelta per un accesso immediato agli stessi in tutti i casi di dichiarazione con eccedenza a credito.

Ne deriverebbe una estensione delle fattispecie, oltre i casi previsti dall'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Vi si dovrebbe altresì abbinare la scelta dell'allineamento della durata della garanzia, richiesta per l'erogazione del rimborso, alla durata del periodo di accertamento;

b) la sollecita attuazione dell'articolo 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, che prevede la possibile compensazione fra somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo e crediti maturati nei confronti di regioni, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazioni, forniture e appalti.

Risulterebbe così in parte accelerata l'attuazione della direttiva comunitaria 2011/7/UE sui ritardi di pagamento delle Amministrazioni pubbliche nei loro rapporti di natura commerciale.

Sulla prima questione si può rappresentare che la scelta per l'accesso immediato ai rimborsi IVA in tutti i casi di dichiarazione con eccedenza a credito – al di là, dunque, delle fattispecie previste dall'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del

1972 – comporterebbe inevitabilmente un aumento esponenziale dei soggetti legittimati a chiedere il rimborso e, di riflesso, un aumento dei controlli che dovrebbero effettuarsi per verificare la legittimità dei rimborsi.

Quanto al profilo di un auspicato allineamento della durata della garanzia da prestare per il rimborso IVA a quella del periodo di accertamento, vale notare che il vigente articolo 38-*bis* già rinvia, nella sua formulazione, ai termini per l'accertamento, prevedendo una riduzione del termine triennale di durata della garanzia laddove lo stesso (termine di accertamento) scada prima del triennio.

Si evidenzia, inoltre, che il differimento della sospensione del termine decadenziale del potere di accertamento, di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in caso di inottemperanza del soggetto passivo all'invito istruttorio dell'Ufficio di esibizione della documentazione necessaria per verificare l'esistenza del credito e la spettanza del rimborso, è finalizzato ad impedire che un atteggiamento non collaborativo del contribuente possa influire sui termini di decadenza dell'azione amministrativa nella fase di controllo della dichiarazione dalla quale origina il credito da rimborsare.

Sulla seconda questione posta cioè quella relativa all'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica poi, può riferirsi che lo schema di provvedimento attuativo della norma citata è attualmente all'attenzione dell'Agenzia delle entrate.

ALLEGATO 5

5-06803 Fluvi: Termine di decorrenza dei rimborsi IRPEF per la maggiore imposta trattenuta ai contribuenti titolari di trattamenti pensionistici complementari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento di sindacato ispettivo in oggetto l'Onorevole interrogante chiede chiarimenti in merito alla corretta individuazione del termine iniziale di decorrenza del diritto al rimborso, *ex* articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, della maggior imposta trattenuta ai contribuenti titolari di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, a seguito della sentenza 23 maggio 2005, n. 10842 della Corte di Cassazione.

Al riguardo l'Agenzia delle Entrate evidenzia quanto segue.

Con la circolare del 26 giugno 2006 n. 25, l'Agenzia – prendendo atto del consolidato orientamento della Corte di cassazione – ha ritenuto opportuno non proseguire le controversie in materia e ha invitato gli uffici dell'Agenzia ad uniformarsi all'orientamento della Corte di cassazione, con conseguente riesame caso per caso del contenzioso pendente ed ha suggerito, ricorrendone i presupposti, ai predetti uffici l'abbandono della controversia in atto secondo le modalità di rito, previa esecuzione del rimborso richiesto.

Con successiva risoluzione n. 93/E del 24 settembre 2010, è stato confermato che le maggiori imposte versate dal contribuente che ha subito l'imposizione IRPEF non già sull'87,5 per cento ma sul 100 per cento del trattamento pensionistico integrativo erogato dall'I.N.P.S. – limitatamente alla quota maturata fino al 31 dicembre 2000 – assumono la natura di indebito, con corrispondente diritto al rimborso secondo la procedura disciplinata dall'articolo 38 del decreto del Pre-

sidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, laddove non sia più consentito al contribuente presentare una dichiarazione correttiva con esito a sé favorevole, essendo decorso il termine previsto dall'articolo 2, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (cfr. risoluzione n. 459/E del 2 dicembre 2008).

L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dispone, in particolare, che « Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede il concessionario presso il quale è stato eseguito il versamento istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento.

L'istanza di cui al primo comma può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata (...)».

Per quanto attiene alla decorrenza, come già chiarito con la richiamata risoluzione n. 93/E del 2010 e con la circolare n. 23/E del 4 maggio 2010, l'istanza di rimborso deve essere presentata « entro il termine di quarantotto mesi dalla data del pagamento eseguito in assenza dei presupposti o dal termine per il pagamento del saldo di imposta ». Nel caso di specie, avente ad oggetto redditi percepiti da soggetti che potrebbero, in alcune ipotesi,

fruire dell'esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, il termine di quarantotto mesi è stato fatto decorrere, in ogni caso, da quello ordinariamente previsto per il pagamento a saldo delle imposte relative all'anno nel corso del quale è stata operata la maggiore ritenuta.

Né il mutamento di un precedente orientamento giurisprudenziale – così come, in genere, le difficoltà o i dubbi sull'interpretazione di una norma, ed anche l'esistenza di un vizio di incostituzionalità, non ancora rilevato, della disposizione – possono rappresentare fatti costitutivi dai quali far decorrere i termini per presentare istanza di rimborso (Sez. I, sent. n. 4235 del 7 maggio 1996).

Con riferimento all'analogia fattispecie dell'individuazione del *dies a quo* del termine biennale per la presentazione dell'istanza di rimborso anomalo, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 546 del 1992, la più recente giurisprudenza (Cass. civ. Sez. V, Sent., 8 giugno 2011, n. 12447) ha, infatti, chiarito che « In tema di rimborso di IVA, nei casi in cui si faccia applicazione della disciplina generale prevista dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 21, comma 2, il termine di due anni per la presentazione della domanda di restituzione dell'imposta versata in eccedenza (nella specie, in base ad un'aliquota più alta) decorre “dal pa-

gamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione”, e quindi non dalla data di emanazione di risoluzioni dell'amministrazione finanziaria interpretative della normativa, inidonee a costituire un diritto prima insussistente – se non nei casi in cui la legge stessa ne attribuisca il potere ad una specifica autorità amministrativa –, e atte soltanto a vincolare l'operato interno degli uffici » (Cass. n. 813/2005, n. 16477/2004, n. 11020/1997).

In particolare, secondo l'insegnamento della Corte, l'unico elemento rilevante ai fini della richiamata decorrenza è la sussistenza o meno del diritto: « Se il diritto sussisteva già da prima, la contribuente avrebbe dovuto azionarlo in precedenza, entro due anni dall'avvenuto pagamento, mentre ritenere che il diritto potesse essere azionato solo da una successiva risoluzione amministrativa significa in realtà attribuire implicitamente a quest'ultima (o, più esattamente, all'autorità amministrativa che la emette) il potere di rendere azionabile un diritto, in precedenza soltanto incompleto o inefficace, della contribuente, cioè di considerare quella risoluzione l'elemento finale di una fattispecie a formazione progressiva soltanto al termine della quale il diritto potrebbe essere azionato » (Cass. Sez. L, sent. 9618 del 16 luglio 2001; Cass. civ. Sez. V, 17 gennaio 2005, n. 813).

ALLEGATO 6

**5-06804 Fugatti: Modalità di pagamento dell'addizionale erariale alla
tassa automobilistica per i veicoli di potenza superiore a 185 chilowatt.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento di sindacato ispettivo in esame l'Onorevole interrogante chiede che l'omesso o ritardato versamento dell'addizionale alla tassa automobilistica introdotta dal decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non sia soggetto a sanzione.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate rappresenta quanto segue.

Le modalità e i termini di pagamento dell'addizionale erariale sono stati definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, del 7 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'11 ottobre 2011.

A seguito della emanazione del predetto decreto, l'Agenzia delle Entrate ha provveduto ad istituire i codici tributo per il versamento tramite modello F24 dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica, con risoluzione del 20 ottobre 2011, n. 101, pubblicata nella banca dati della documentazione tributaria, nel sito dell'Agenzia delle Entrate.

Con circolare dell'8 novembre 2011, n. 49, sono stati, inoltre, forniti chiarimenti in ordine all'applicazione dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica. In particolare, al paragrafo 2 della predetta circolare sono state inoltre ribadite le indicazioni già fornite con il citato decreto in ordine alle modalità di pagamento dell'addizionale.

Anche tale documento è reperibile nella banca dati della documentazione tributaria nel sito dell'Agenzia delle Entrate.

Per quanto concerne l'opportunità di prevedere medesime modalità di pagamento per l'imposta di bollo auto e per la relativa addizionale, il decreto ministeriale 7 ottobre 2011, attesa la necessità di consentire il pagamento dell'addizionale erariale in tempi rapidi, ha previsto che per l'anno 2011 fosse effettuato esclusivamente mediante il modello F24.

L'utilizzo del modello F24 rappresenta infatti una modalità di pagamento senza oneri a carico dei contribuenti ed usufruibile anche tramite i canali telematici.

Peraltro, per consentire l'attivazione di una rete di riscossione più ampia e coincidente con quella delle tasse automobilistiche, occorre tener conto che quest'ultima è gestita in maniera autonoma e diversificata dalle regioni.

Tuttavia lo stesso citato decreto ministeriale del 7 ottobre 2011 ha previsto, all'articolo 4, la necessità di consentire il pagamento contestuale delle tasse automobilistiche e della relativa addizionale erariale, mediante individuazione con un successivo decreto delle tempistiche e dei criteri di adeguamento ai sistemi di riscossione delle regioni.

L'Agenzia delle Entrate sta pertanto valutando la possibilità di estendere progressivamente le modalità di riscossione dell'addizionale erariale, in maniera da agevolarne l'assolvimento e da consentirne, ove possibile, il pagamento contestuale a quello delle tasse automobilistiche.